



**CITTÀ DI AVIGLIANO**

(Provincia di Potenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA  
ECONOMICA A PERSONE E FAMIGLIE  
IN STATO DI BISOGNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 30 del 29 novembre 2014

## INDICE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 – Finalità

ART. 3 – Destinatari

ART. 4 - Tipologia degli interventi

ART. 5 – Accesso agli interventi

ART. 6 – Intervento solidale di familiari e parenti

ART. 7 – Nucleo familiare di riferimento

ART. 8 – criteri per la determinazione dei redditi

ART. 9 – Istruttoria

ART. 10 – Prestazioni straordinarie. Procedimento

ART. 11 – Cause di esclusione

ART. 12 – Funzioni di indirizzo

ART. 13 – Interruzione dell'intervento assistenziale

ART. 14 – Entrata in vigore

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Avigliano, l'accesso alle prestazioni economiche erogate a favore di persone e famiglie in stato di bisogno.

### **Art. 2 – Finalità**

1. Il servizio di assistenza economica è finalizzato a contrastare l'emarginazione sociale attraverso percorsi personalizzati che tendono al contenimento del disagio e all'acquisizione dell'autonomia.

2. Il presente regolamento definisce criteri e modalità per accedere agli interventi di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di Avigliano, in disagiate condizioni economiche che non consentano loro la sussistenza ed il raggiungimento dei bisogni vitali di vita, o che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente.

3. Gli interventi economici si prefiggono di:

- garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
- evitare il rischio di istituzionalizzazione della dipendenza assistenziale.

### **Art. 3 – Destinatari**

1. Sono destinatari potenziali degli interventi di cui al presente regolamento, le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale.

2. Per nucleo familiare si intende di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (quale, ad esempio, l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica, ecc.).

#### **Art. 4 – Tipologia degli interventi**

1. Gli interventi di natura economica di cui al presente regolamento possono essere erogati con una delle seguenti modalità, utili a pianificare lo stato di bisogno:

- a) contributi economici straordinari;
- b) interventi di gestione;
- c) buoni spesa;
- d) pagamento utenze;
- e) interventi indifferibili e urgenti;
- f) percorsi di attività sociale;
- g) riduzione o esenzione dal pagamento di tariffe e tributi comunali.

2. Il **contributo economico straordinario** consiste nella corresponsione *una tantum* di una somma in denaro, fino a un massimo di € 400,00 , mediante mandato di pagamento in favore del beneficiario presso la tesoreria comunale, finalizzato a soddisfare esigenze non garantite da altri servizi comunali e altre particolari necessità per le quali non sia possibile l'intervento da parte di altri enti. L'intervento può essere erogato una sola volta nell'anno solare. L'ammontare è definito dagli operatori del servizio sociale comunale in base a dei parametri di valutazione quali: il valore dell'ISEE, la composizione del nucleo familiare, la disabilità, la presenza di rilevanti spese mediche non coperte dal SSN, situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o a incidenti fortuiti con gravi eventi traumatici, abbandono, carcerazione o decesso di un congiunto, ricoveri temporanei in strutture socio-sanitarie.

3. L' **intervento di gestione** consiste nella gestione di una cifra di denaro da parte degli operatori del servizio sociale comunale per conto del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi autonomamente. L'importo massimo dell'intervento nel corso di un anno solare è pari a € 300,00.

4. Il **buono spesa** consiste in un importo, pari a un massimo di € 300,00 nell'arco dell'arco dell'anno solare, sotto forma di biglietti o documenti da utilizzarsi presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune.

5. Il **pagamento delle utenze** consiste nella corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata al pagamento di determinate spese del nucleo familiare quali: energia elettrica, acqua, gas, tasse e tributi, per un importo massimo di € 300,00 nell'arco dell'anno solare.

6. Gli **interventi indifferibili e urgenti** consistono nell'erogazione di prestazione *una tantum* su proposta degli operatori del servizio sociale comunale. L'accesso all'intervento assistenziale avviene mediante la presentano di istanza da parte degli interessati, ovvero d'ufficio da parte del servizio sociale comunale in seguito a segnalazione di terzi. La domanda di concessione

dell'intervento è istruita dagli operatori sociali comunali, che sono tenuti a valutare lo stato di particolare bisogno, con riferimento ai motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento, considerando anche il caso di persone occasionalmente presenti nel territorio comunale, per le quali possono non essere disponibili documentazioni che certificano lo stato di bisogno.

7. Il **percorso di attività sociale** consiste nello svolgimento di attività di utilità sociale o di servizio civico, concordate con gli operatori del servizio comunale. Le attività, della durata massima di tre mesi, individuate secondo le attitudini e le professionalità dell'interessato, possono consistere nella manutenzione e pulizia di locali e spazi pubblici (aree verdi, strade, impianti sportivi, locali di proprietà comunali), nel servizio di pre e post scuola, o in ogni altra attività di supporto alle ordinarie funzioni e attività di competenza del Comune. Le attività, coperte da assicurazione INAIL, comportano l'erogazione all'interessato di un contributo forfettario fino a un massimo di € 400,00 mensili, quantificato sulla base della relazione predisposta dagli operatori del servizio sociale. In caso di soggetti beneficiari in condizione di inabilità e appartenenti a un nucleo familiare, è possibile la sostituzione nell'attività sociale con altro componente del medesimo nucleo in età lavorativa, non occupato e abile al lavoro.

8. La **riduzione o l'esenzione dal pagamento di tariffe e tributi comunali** (trasporto pubblico, servizio mensa, asilo nido, assistenza domiciliare anziani e altri servizi a domanda individuale) può essere riconosciuta quando l'Ufficio sociale comunale verifichi uno stato di conclamato disagio socio-economico dovuto a cause sopravvenute e accertate, anche in presenza dell'ISEE superiore a euro 2.100. Per usufruire della riduzione o esenzione, il Comune può richiedere ai beneficiari di garantire delle ore di attività da svolgere nell'ambito della "banca del tempo".

#### **Art. 5 – Accesso agli interventi**

1. La domanda per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, al Servizio Sociale del Comune, che fornisce, attraverso i propri operatori sociali e il personale amministrativo, ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre.

2. Le istanze devono riportare, con completezza e veridicità, la situazione economica (reddituale e patrimoniale) del richiedente e del proprio nucleo familiare, indicando specificamente gli introiti percepiti da ciascun componente ed ogni elemento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data della richiesta.

3. L'istanza ha valore di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e l'ufficio comunale è tenuto a richiedere le certificazioni e attestazioni necessarie a istruire la domanda stessa. Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e

l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, sarà segnalato all'Autorità Giudiziaria e comporterà la decadenza dai benefici e il recupero delle somme indebitamente percepite.

4. E' facoltà dei richiedenti di corredare la domanda con ogni documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio (bollette di utenze domestiche, spese mediche, certificazioni di invalidità, ricevuta di pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione, ecc.).

5. Gli operatori sociali provvedono all'istruttoria della domanda, verificando la documentazione prodotta dall'interessato o acquista d'ufficio, ed attivano i controlli e gli approfondimenti ritenuti opportuni a seconda del caso (colloqui con l'utente, visite domiciliari, contatti con i parenti o altri operatori di territori coinvolti, consultazione di banche dati anagrafici e tributari, ecc.).

6. Gli operatori sociali, in caso di riscontro di un immediato e comprovato bisogno, formulano una motivata proposta di accoglimento dell'istanza, anche in deroga alla situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, da sottoporre all'approvazione del Responsabile del servizio.

7. L'accesso agli interventi di natura economica indicati nel precedente articolo 4 è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie nel bilancio dell'ente ed è disposto comunque fino ad esaurimento dei fondi appositamente stanziati per tali interventi.

#### **Art. 6 – Intervento solidale di familiari e parenti**

1. L'esistenza di familiari e parenti chiamati solidalmente ad intervenire in favore dell'indigente, e in grado di provvedere ai suoi bisogni, esclude, di norma, l'erogazione di interventi e benefici economici da parte del Comune.

2. I nuclei familiari, come definiti ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, sono chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto ai bisogni di parenti ed affini per concorrere al raggiungimento del "minimo vitale".

3. Il Comune ha il compito di informare gli interessati in ordine all'obbligo solidale di assistenza e ai limiti che l'amministrazione comunale pone al proprio intervento. Spetta inoltre al Comune effettuare le valutazioni socio-economiche sui nuclei familiari chiamati ad intervenire solidalmente.

4. Sulla base delle valutazioni socio-economiche, il Comune determina la misura dell'intervento economico dei nuclei familiari come sopra individuati. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 109/98, il Comune ha facoltà di determinare un nucleo familiare estratto nell'ambito di quello identificato, al fine di meglio rappresentare l'obbligo ad intervenire in favore degli assistiti.

5. Qualora esista più di un familiare o parente chiamato solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente, la contribuzione sarà dovuta secondo il seguente ordine: a) figli; b) genitori, c) fratelli e sorelle; d) nipoti.

6. L'Amministrazione Comunale contribuirà a favore dell'indigente per differenza rispetto a quanto prestato dai familiari e parenti chiamati ad intervenire.

#### **Art. 7 - Nucleo familiare di riferimento**

1. Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è quello definito dalle norme di cui ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 109 e 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi provvedimenti attuativi. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalle vigenti norme di legge, senza procedere ad alcuna composizione mediante estrazione dal nucleo familiare di riferimento.

#### **Art. 8 – Criteri per la determinazione dei redditi**

1. Per redditi familiari si intendono tutte le entrate percepite nel periodo precedente alla presentazione della domanda da ciascun componente il nucleo, a prescindere dalla loro natura e dalla loro rilevanza ai fini IRPEF, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie per legge.

2. Sono conteggiate nei redditi familiari anche le eventuali rendite patrimoniali (ad esclusione della rendita catastale riferita all'abitazione principale), ancorché figurative, come pure ogni introito fisso o variabile percepito.

3. Non vengono considerate a detrazione dei redditi mensili eventuali trattenute riferite ad anticipazioni o a cessioni di quote degli emolumenti dovuti, se non prescritti da disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o attinenti ad obbligazioni alimentari (ad es. mantenimento del coniuge separato e dei figli) omologate dal Tribunale.

#### **Art. 9 – Istruttoria**

1. Gli operatori del servizio sociale comunale acquisiscono le pratiche relative agli interventi disciplinati dal presente regolamento, prendono in carico i casi, effettuano i colloqui e, se necessario, le visite domiciliari, valutando la situazione socio-economica ed elaborando la proposta motivata di assistenza economica, ovvero l'eventuale diniego.

2. La proposta di contributo economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico, e comunque con durata non superiore a sei mesi, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

3. Il progetto personalizzato deve indicare:

- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione degli interventi;
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma e modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

4. Alla scadenza del termine indicato, gli operatori sociali presentano, ove persistano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, un'ulteriore proposta aggiornata di intervento.

#### **Art. 10 - Prestazioni straordinarie. Procedimento.**

1. Nei casi di interventi di natura straordinaria, che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per i quali occorre provvedere in deroga alle norme ivi previste, o in caso di fattispecie non disciplinate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, gli operatori del servizio sociale comunale formulano una richiesta di parere da sottoporre al responsabile della struttura comunale competente in materia di servizi sociali.

#### **Art. 11 – Cause di esclusione**

1. Costituiscono motivi di esclusione dal contributo:

- a) reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- b) incongruenza fra quanto dichiarato e il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
- c) mancata presentazione alle verifiche periodiche;
- d) mancata collaborazione nell'attuazione del progetto individuale o inosservanza degli impegni assunti con l'ente (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, ecc.);
- e) mancata attivazione nel reperimento di risorse nell'ambito familiare anche allargato.



#### **Art. 12 – Funzioni di indirizzo**

1. L'Assessore con delega ai servizi sociali verifica l'andamento generale del servizio di assistenza economica, propone alla Giunta l'adozione di indirizzi, linee guida e di eventuali misure straordinarie o sperimentali per contrastare fenomeni insorgenti e nuove povertà.

#### **Art. 13 - Interruzione dell'intervento assistenziale**

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni dell'assistito, o dei familiari e parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'amministrazione comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.